

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati TITOMANLIO VITTORIA, BACCELLI,
DURAND DE LA PENNE, CORONA GIACOMO**

Presentata il 23 luglio 1959

**Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43,
recante norme per il reclutamento dei commissari di leva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di porre rimedio, con urgenza, all'assurdo stato di fatto e di diritto, che regola lo statuto dei commissari di leva, tuttora previsto dalla *legge 18 gennaio 1952 n. 43*, ci autorizza a presentare alla approvazione del Parlamento la presente proposta di legge.

Questa proposta si riporta integralmente a quella annunciata *l'11 febbraio 1953* (n. 3186) ad opera del compianto onorevole Mario Lauro Pietrosanti, il cui *iter* non fu espletato a causa del sopravvenuto scioglimento della legislatura e la cui ripresentazione non ebbe luogo in conseguenza della mancata rielezione del proponente. In ordine a tale proposta il *Ministero della difesa* espresse parere pienamente favorevole.

I due rami del Parlamento, con ripetute interrogazioni ed ordini del giorno ebbero ad occuparsi del problema, invitando il Governo ad emanare un provvedimento integrativo che definisse in maniera precisa lo stato giuridico dei commissari di leva.

In accoglimento di tali voti il *Ministero della difesa* nel 1952 e nel 1955 (in sede di predisposizioni per il riassetto dei ruoli

personali civili) elaborò due appositi schemi di disegno di legge, senonchè i provvedimenti delegati di cui ai decreti presidenziali n. 16 dell'11 gennaio 1956, e n. 3 del 10 gennaio 1957 omisero di prenderli in considerazione, rendendo, peraltro, ancora più indefinito e paradossale lo Stato giuridico economico di questi funzionari.

Per rendersi conto della inconcepibile condizione, cui sono costretti i commissari di leva, sarà sufficiente leggere i quadri 30-a del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, e 31 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

Con il primo, i predetti, tutti colonnelli e tenenti colonnelli dell'Esercito, furono equiparati nella qualifica a vice cancelliere della Giustizia militare (ex grado XI), e con il secondo, annullata l'anzidetta classificazione, vennero esclusi da ogni qualifica.

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere al riordinamento del vigente loro stato giuridico, nella seduta della Camera del 22 ottobre 1958, unitamente ad altri colleghi, presentai ed illustrai in aula un ordine del giorno, con il quale si impegnava il Governo

a predisporre con urgenza un nuovo piano organico dei commissari di leva, in maniera da prevedere anche per essi una progressività di carriera giuridicamente ed economicamente disciplinata.

Il Ministro della difesa, onorevole Segni, in sede di discussione di bilancio, il 23 ottobre 1958 riconobbe l'esistenza del problema e assicurò che si sarebbe provveduto al riguardo.

Però, anche in sede di approvazione della legge 11 giugno 1959, n. 352, si è trascurato di risolvere il problema dei commissari di leva.

Rimasta inalterata quindi la loro condizione, ancora oggi, malgrado i ripetuti riconoscimenti ufficiali, nei confronti dello statuto di questi funzionari si lamentano le incongruenze che possono così riassumersi:

- a) mancanza di una gerarchia;
- b) esclusione di ogni progressività di carriera;
- c) difformità di criteri nell'attribuzione degli stipendi.

In un ruolo di 152 unità, sono attualmente in servizio 70 commissari di leva, per i quali, esclusa ogni progressione di carriera e senza un giustificato motivo di differenziazione, sono previsti cinque diversi trattamenti economici:

1°) 46 percepiscono stipendio, indennità militare e di missione del grado di colonnello;

2°) 13 percepiscono lo stipendio del grado di colonnello, e indennità militare e di missione del tenente colonnello;

3°) 6 stipendio del grado di tenente colonnello e indennità militare e di missione del maggiore;

4°) 3 stipendio, indennità militare e di missione del grado di maggiore;

5°) 2 stipendio del grado di maggiore, indennità militare di missione del grado di capitano.

Ove si consideri che tutti provengono dal ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che tutti esplicano una identica funzione, che tutti prestano servizio nell'Amministrazione da oltre quaranta anni, che tutti hanno lo stesso grado civile, che tutti sono esposti alle stesse responsabilità, è evidente che questa differenziazione — concretantesi, all'atto pratico in una disparità di corresponsione di assegni ammontante anche a lire 70.000 mensili —, oltre ad essere illegittima, si appalesa in aperto contrasto con la norma di cui all'articolo 33 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, in virtù della quale le retribuzioni economiche dei dipendenti statali devono essere « in relazione alla qualità ed alla quantità delle prestazioni prestate ».

Tale differenziazione trova l'unica spiegazione, che non legittima peraltro l'attuale stato, in quell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43 — che la presente proposta tende a far modificare — le cui norme stabiliscono che gli ufficiali nominati commissari di leva:

a) se in servizio permanente effettivo, conservano il trattamento economico in percepimento;

b) se provenienti dalla riserva hanno diritto alle competenze, che avrebbero riscosso in caso di richiamo in servizio militare.

In entrambi i casi, i predetti hanno diritto ai medesimi aumenti di stipendio, che vengono assegnati, anche per promozione, agli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. In ogni caso, il trattamento economico non potrà superare quello previsto per il grado di colonnello.

Queste norme, che ancorano l'attribuzione dello stipendio al grado militare rivestito all'atto del passaggio nel ruolo di civile e che limitano ad una sola promozione la progressività della retribuzione, determinano situazioni paradossali. Infatti:

1°) Il maggiore in servizio permanente effettivo, che venticinque anni or sono fu nominato commissario di leva e che oggi è colonnello nella riserva, esclusa ogni possibilità di ulteriore progressione, percepisce allo stato lo stipendio del tenente colonnello e le indennità militare e di missione del maggiore.

Viceversa, il maggiore in servizio permanente, che 10 anni or sono fu collocato in pensione, e che, pur avendo raggiunto nella riserva il grado di colonnello, percepisce tuttora il trattamento di quiescenza previsto per il grado di maggiore, ove oggi venga nominato commissario di leva, percepirà, con un salto di due gradi, stipendio ed indennità del grado di colonnello.

Dimodoché, mentre nei confronti dei commissari di leva che non hanno mai abbandonato le file dell'Amministrazione Esercito, i superiori gradi militari conseguiti nella riserva non attribuiscono vantaggi economici; tali vantaggi economici vengono invece riconosciuti a quei commissari di leva che hanno raggiunto gli stessi superiori gradi militari nel periodo in cui erano lontani dalle file dell'Amministrazione Esercito.

Se questo raffronto viene rapportato fra due capitani, la differenziazione del trattamento economico raggiungerà cifre inverosimili.

2º) Presso gli Uffici provinciali di leva prestano servizio, alle dipendenze del commissario, impiegati civili, classificati ragionieri di artiglieria, con sei distinte qualifiche, che vanno da vice ragioniere (ex grado XI) a ragioniere capo (ex grado VI). Orbene, mentre per il capo dell'ufficio, in alcuni casi, il trattamento economico raggiungerà al massimo quello previsto per il maggiore (ex grado VIII) con attribuzione delle indennità previste per il capitano (ex grado IX), i propri dipendenti, essendo ragionieri di artiglieria, avranno la possibilità di raggiungere stipendio e indennità del ragioniere capo (ex grado VI).

3º) I diversi trattamenti economici determinano gravissime differenziazioni nella concessione della pensione.

Infatti se pongano a raffronto i due casi, che, sebbene inconcepibili, nella realtà si sono lamentati:

a) il capitano, che è in pensione con il trattamento previsto per tale grado, ove venga nominato commissario di leva dopo aver raggiunto nella riserva il grado di tenente colonnello, per effetto di quella promozione che, ai fini economici, gli verrà riconosciuta in virtù della legge vigente, sarà a suo tempo nuovamente collocato in pensione con il trattamento previsto per il grado di colonnello (all'incirca lire 120.000 mensili);

b) viceversa, l'ufficiale che, transitò nel ruolo civile dei commissari di leva allorché era capitano in servizio attivo e che ora è tenente colonnello nella riserva, sebbene abbia prestato ininterrottamente servizio nelle file dell'Amministrazione Esercito per oltre 40 anni, verrà collocato a riposo con il trattamento di quiescenza previsto per il maggiore (circa lire 70.000 mensili).

Non può disconoscersi che, come ha ripetutamente affermato lo stesso Ministero della difesa, si tratta nella specie di una situazione paradossale; assurda a tal punto, da giustificare in pieno l'avvilimento che pervade questi funzionari civili, i quali, vissuti sempre nella illusione di veder attuate le promesse fatte dall'Amministrazione centrale, vedono avvicinarsi il giorno del loro collocamento a riposo, senza che nulla di positivo sia stato operato a loro favore. Essi si considerano i diseredati della categoria, e con sentimenti di tale natura si accingeranno, ove possibile, a svolgere una nuova indispensabile attività nella vita civile. Ciò premesso, è superfluo illustrare l'inderogabile necessità

di provvedere al livellamento del trattamento economico dei commissari di leva, argomento che forma oggetto della proposta di legge sottoposta alla vostra approvazione, nell'unico articolo seguente.

Con tale proposta, nulla innovando nei confronti di coloro che si avvantaggiano di un diritto già acquisito, viene prevista la possibilità, per tutti i commissari di leva, di raggiungere, se meritevoli, la misura dello stipendio previsto per il grado di colonnello (ex grado VI), cioè di arrivare a quel traguardo massimo economico, che è stabilito per i dipendenti statali, appartenenti alle categorie di concetto.

La proposta trova il suo precedente nella norma, prevista dall'articolo 13 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 326, con la quale fu stabilito che i commissari di leva, nominati prima del 1º gennaio 1925 possono ottenere gli aumenti corrispondenti a due promozioni, senza, peraltro, superare in nessun caso il massimo dello stipendio del colonnello.

La presente proposta esclude la progressività nell'attribuzione dell'indennità militare, la quale dovrà rimanere ancorata alla misura prevista per il grado rivestito all'atto del passaggio nei ruoli civili. Se è equo riconoscere che l'indennità di missione venga corrisposta in relazione al grado del quale si percepirà lo stipendio, analogo diritto non può riscontrarsi nell'invocare l'aumento dell'indennità militare, la quale dovrà essere mantenuta nella misura prevista per il grado di ufficiale, di cui effettivamente si sono esercitate le funzioni.

Infine, se si tien conto che la necessità di provvedere al miglioramento economico nelle retribuzioni dei commissari di leva formò oggetto degli schemi di disegno di legge redatti dal Ministero della difesa nel 1952 e nel 1955, se si tien conto, altresì, che i provvedimenti delegati del 1956 e del 1957, data l'urgenza che caratterizzò la loro approvazione, non presero in esame quanto il Ministero della difesa richiedeva per i commissari di leva, sarà perfettamente giusto determinare che la presente proposta di legge, pur senza dar diritto, nella sua prima applicazione, a riscossione di arretrati, abbia decorrenza dal 1º luglio 1956, cioè dal giorno di entrata in vigore di quei provvedimenti delegati, con i quali il potere legislativo intese procedere al riordinamento delle carriere dei dipendenti statali.

L'aggravio che deriverà all'Erario dall'approvazione della presente proposta di legge è irrisorio: non sarà superiore ai 4 milioni annui, e questo ammontare andrà di-

minuendo di anno in anno fino ad estinguersi in breve tempo, stante la età degli interessati, tutti ultrasessantenni.

Del provvedimento beneficieranno solo 21 commissari di leva, di cui 13 già a riposo, e propriamente coloro che all'atto del passaggio nel ruolo civile rivestivano il grado di capitano e di maggiore. La sua efficacia non si protrarrà nel futuro, giacché il Ministero, nell'ultimo concorso per titolo, ha adottato nuovi criteri, per la determinazione del punteggio, atti a far riuscire vincitori coloro che erano rivestiti del grado di colonnello e di tenente colonnello, cioè in condizioni di raggiungere l'identico traguardo economico.

Sebbene la spesa, come si è detto, sia del tutto irrisoria, laddove si voglia ricercare la copertura in bilancio, la voce relativa verrà agevolmente a reperirsi nelle economie, che, in ogni esercizio finanziario gli uffici provinciali di leva realizzano nei confronti delle somme annualmente stanziare per sopperire alle spese per la leva militare.

Onorevoli colleghi, i motivi di natura sociale ed economica che sono illustrati nella relazione che sottoponiamo alla benevole attenzione del Parlamento, ci rendono fortemente fiduciosi nell'accoglimento e nell'approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado e di anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

ART. 2.

La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.